

**Ordinanza concernente le deroghe agli orari di chiusura  
e d'apertura degli esercizi pubblici**  
(del 5 dicembre 1995)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

richiamati gli art. 192 Legge organica comunale (LOC); e 73 della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (in seguito Legge);

**o r d i n a:**

**Art. 1<sup>1)</sup>** Sono occasioni straordinarie ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 della legge, in relazione alle quali il Municipio può concedere deroghe d'orario, l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali. **Definizione**  
**a) occasioni straordinarie**

**Art. 2<sup>1)</sup>** Sono circostanze urgenti ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 della legge, in relazione alle quali il Sindaco può concedere deroghe d'orario, i banchetti, le cene sociali, ed in genere le manifestazioni pubbliche o private che giustificano festeggiamenti secondo gli usi locali, di cui il gerente dell'esercizio pubblico non poteva ragionevolmente prevedere lo svolgimento in tempi tali da rispettare i termini di cui all'art. 4 cpv. 1 e per i quali la mancata concessione della deroga d'orario può causare un pregiudizio economico all'esercizio pubblico. **b) circostanze urgenti**

**Art. 3** In caso di eventi imprevedibili il gerente deve notificare al più presto la chiusura alla Cancelleria comunale o al Sindaco. **Notifica**

**Art. 4** <sup>1</sup>Le istanze per le deroghe di cui all'art. 1, debitamente motivate dal gerente dell'esercizio pubblico interessato devono pervenire alla Cancelleria comunale entro otto giorni dal giorno d'inizio della deroga richiesta. **Istanze - termini**

<sup>2</sup>Istanze tardive non saranno prese in considerazione.

<sup>3</sup>Le istanze per le deroghe di cui all'art. 2, debitamente motivate, devono essere formulate per iscritto o verbalmente al Sindaco non appena il gerente sia venuto a conoscenza delle ragioni che le giustificano.

**Art. 5** Le decisioni relative alle deroghe d'orario sono sottoposte al pagamento di una tassa di Fr. 20.--. **Tasse**

**Art. 6** Sono esenti da tasse eventuali deroghe d'orario concesse d'ufficio a tutti gli esercizi pubblici in occasioni particolari (San Silvestro, Carnevale, ecc.). **Esenzione**

---

<sup>1)</sup> articolo modificato con OM del 13 gennaio 1997

<b>Mezzi e termini di ricorso</b>	<b>Art. 7</b> Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione. <sup>1)</sup>
<b>Rimedi di diritto</b> <b>a) in generale</b>	<b>Art. 7a</b> <sup>2)</sup> Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato.  <sup>2)</sup> La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.
<b>b) in materia</b> <b>contravvenzionale</b>	<b>Art. 7b</b> <sup>2)</sup> Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Tribunale cantonale amministrativo.
<b>Norma abrogativa</b>	<b>Art. 8</b> La presente ordinanza abroga l'ordinanza concernente le deroghe agli orari di chiusura e d'apertura degli esercizi pubblici del 18 febbraio 1991.
<b>Entrata in vigore</b>	<b>Art. 9</b> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

---

1) pubblicata agli albi comunali dal 7 al 22 dicembre 1995

2) articolo modificato con OM del 18 gennaio 1999